

BANKING AND FINANCE



HIGHLIGHTS

ESAs. Nuove proposte per una migliore gestione della finanza digitale

Strumenti e processi digitali nel diritto societario. Registrazione e cancellazione delle sedi secondarie di società soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea

DALLA CORTE

Conto corrente. Piano di rientro e azione di nullità del contratto

Polizze abbinate ai finanziamenti. Applicazione del Regolamento Isvap n. 40/2012

ALTRE NOTIZIE

Distributed Ledger Technology. Le proposte della Banca d'Italia di politiche per il miglioramento della sostenibilità ambientale

Central Securities Depository Regulation. Banca d'Italia e Consob dichiarano di conformarsi agli Orientamenti ESMA

Dichiarazioni non finanziarie e diversità di genere. Indicazioni dalla Banca d'Italia

Cartolarizzazioni STS. Registro elettronico ESMA

Segnalazioni di operazioni sospette. Nuova categoria per operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

ESAs. Nuove proposte per una migliore gestione della finanza digitale

Le ESAs (EBA, EIOPA ed ESMA) hanno pubblicato un rapporto avente ad oggetto la **finanza digitale**, in risposta ad una specifica richiesta da parte della Commissione europea.

In particolare, le ESAs osservano che l'uso di tecnologie innovative nel settore finanziario dell'Unione europea sta agevolando alcuni progressi nei **servizi di investimento**, e che le piattaforme digitali stanno constantemente aumentando di numero. Queste tendenze, ad avviso delle le autorità europee, forniscono molti benefici sia ai consumatori che alle istituzioni finanziarie dell'UE, ma generano allo stesso tempo nuovi rischi.

Pertanto, le ESAs raccomandano un'azione rapida ed efficace per garantire che il quadro normativo e di vigilanza dei servizi finanziari dell'UE rimanga al passo con l'evoluzione digitale. Le proposte presentate dall'ESAs mirano a mantenere un alto livello di protezione dei consumatori e ad affrontare i rischi derivanti dalla trasformazione della catena del valore, dalla platformizzazione e dall'emergere di nuovi soggetti che combinano attività finanziarie e non finanziarie (c.d. "gruppi ad attività mista"). In particolare, le proposte delle ESAs includono:

- (i) un approccio olistico alla regolamentazione e alla supervisione della catena del valore dei servizi finanziari;
- (ii) una maggiore protezione dei consumatori in un contesto digitale, anche attraverso una migliore informazione, meccanismi di gestione dei reclami, misure volte a prevenire la vendita impropria di prodotti vincolati/accorpati e una migliore alfabetizzazione digitale e finanziaria;
- (iii) ulteriore convergenza nella classificazione dei servizi transfrontalieri;
- (iv) ulteriore convergenza nell'affrontare i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo in un contesto digitale;
- (v) regolamentazione e supervisione efficaci dei "gruppi ad attività mista", compresa una revisione dei requisiti di consolidamento prudenziale;
- (vi) rafforzamento delle risorse di vigilanza e della cooperazione tra autorità finanziarie e altre autorità competenti, anche su base transfrontaliera e multidisciplinare; e
- (vii) monitoraggio attivo dell'uso dei social media nei servizi finanziari.

[clicca qui]

torna su

<u>Strumenti e processi digitali nel diritto societario</u>. Registrazione e cancellazione delle sedi secondarie di società soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea

Il D.Lgs. n. 183 dell'8 novembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021) – volto a recepire le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante la modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – ha introdotto alcune novità in tema di registrazione e cancellazione delle sedi secondarie di società soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. n. 183 dell'8 novembre 2021 prevede l'introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2508-bis rubricato "Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione Europea", il quale prevede che l'atto istitutivo di sedi secondarie in Italia da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'UE e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per l'attività della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, devono essere depositati presso un notaio esercente in Italia con le procedure previste dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della Legge Notarile n. 89/1913, anche con modalità in videoconferenza previste dalle disposizioni di attuazione della citata direttiva UE 2019/1151. Il nuovo art. 2508-bis, contiene altresì l'indicazione dei dati che devono essere forniti per la registrazione delle sedi secondarie in oggetto e gli ulteriori documenti che è necessario depositare.

[clicca qui]

Conto corrente. Piano di rientro e azione di nullità del contratto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2855 del 31 gennaio 2022, ha chiarito che un piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta *ad substantiam* a norma dell'art. 117 T.U.B..

Ad avviso della Suprema Corte, la ricognizione di debito – consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale – non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Tale principio era già stato affermato dalla Corte in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali. Al riguardo, veniva chiarito che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo. Dunque, la Corte giunge alla stessa conclusione con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 T.U.B., devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità.

[clicca qui]

torna su

<u>Polizze abbinate ai finanziamenti</u>. Applicazione del Regolamento Isvap n. 40/2012

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2989 del 1° febbraio 2022, ha chiarito che i contratti di assicurazione "connessi" o "condizionati" ad un contratto di mutuo sono soggetti alle previsioni relative ai contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Regolamento Isvap n. 40 del 3 maggio 2012; il contratto di assicurazione non conforme al citato Regolamento Isvap, pertanto, sarà nullo – con sostituzione automatica delle sue clausole, ex art. 1339 c.c. – in tutti i casi in cui la banca mutuataria abbia anche solo di fatto imposto al cliente la stipula della polizza o comunque limitato la sua libertà di scelta, a prescindere dal dato formale della presenza o dell'assenza, nel contratto di mutuo, di una clausola che ne subordini l'efficacia alla stipula di un contratto di assicurazione.

La Suprema Corte ha inoltre specificato che si avrà imposizione di fatto, ad esempio, quando al mutuatario sia lasciato intendere che la stipula della polizza accelererà la pratica; quando non gli sia data alcuna facoltà di scelta dell'assicuratore, nè alcuna informazione sul diritto di sceglierne altri; quando i patti del mutuo e dell'assicurazione denotino che l'interesse assicurato, di cui all'art. 1904 c.c., è solo o prevalentemente quello del mutuante a garantirsi contro il rischio di insolvenza del debitore; quando, infine, la stipula della polizza sia indotta con condotte opache, ordite ad *decipiendum alterum*.

[clicca qui]

<u>Distributed Ledger Technology</u>. Le proposte della Banca d'Italia di politiche per il miglioramento della sostenibilità ambientale

Banca d'Italia ha pubblicato un *Occasional Papers* al fine di divulgare le proprie proposte di politiche per il miglioramento della sostenibilità ambientale della Distributed Ledger Technology (DLT).

In particolare, la Banca d'Italia evidenzia come diversi protocolli DLT consumano una quantità di energia elettrica parecchio ridotta rispetto al protocollo di consenso *proof-of-work* (PoW) utilizzato, ad esempio, dalla *blockchain* di Bitcoin e cripto attività simili, pur essendo sufficientemente affidabili e decentralizzati. Tuutavia, per passare da un protocollo PoW a un sistema più ecologico, come *proof-of-stake* (PoS) o *proof-of-authority* (PoA), è necessario il consenso della maggioranza dei *miners* (misurata dalla loro potenza di calcolo) durante la fase di transizione, i quali possiedono un incentivo a mantenere lo *status quo*. Il documento pertanto illustra varie politiche volte a indurre tale transizione. Esse sono, in ordine crescente di incisività: requisiti di trasparenza; standard ecologici per infrastrutture di mercato basate su DLT; requisiti patrimoniali più elevati per gli intermediari con esposizioni in cripto attività basate su DLT inquinanti; l'imposizione di una *carbon tax*; il divieto all'attività di *mining*.

[clicca qui]

torna su

<u>Central Securities Depository Regulation.</u> Banca d'Italia e Consob dichiarano di conformarsi agli Orientamenti ESMA

La Banca d'Italia e la Consob hanno comunicato l'intenzione di **conformarsi** agli "**Orientamenti in materia di segnalazione dei mancati regolamenti a norma dell'articolo 7 del CSDR**", adottati dall'ESMA il 24 settembre 2021, integrandoli nelle rispettive regole di vigilanza. In particolare, i citati orientamenti forniscono alcune indicazioni di carattere operativo in merito al contenuto dei dati che devono essere segnalati dai CSD alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 7(1) di CSDR e alle modalità di scambio dei dati fra queste ultime e l'ESMA.

[clicca qui]

torna su

<u>Dichiarazioni non finanziarie e diversità di genere</u>. Indicazioni dalla Banca d'Italia

Banca d'Italia ha pubblicato un *Occasional Papers* in materia di diversità di genere nelle dichiarazioni non finanziarie delle banche italiane.

In particolare, la Banca d'Italia, evidenzia come le comunicazioni delle imprese sulla loro posizione in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (environment, social and governance, ESG) permettono ad analisti e investitori valutazioni più accurate dell'esposizione ai rischi derivanti da questi fattori e sulla redditività nel lungo periodo. Il lavoro indaga come e con quale livello di dettaglio le banche italiane comunicano al mercato le informazioni sulla diversità e l'inclusione (D&I), un aspetto importante della strategia di sostenibilità sociale delle imprese.

I risultati mostrano che per la maggior parte delle banche italiane la D&I è un tema rilevante, anche se trattato con differenti modalità e livelli di dettaglio nelle dichiarazioni non finanziarie (DNF). Il lavoro identifica, per le tre principali aree delle DNF (processo di identificazione dei temi rilevanti; modalità di gestione interna della D&I; informazioni quantitative), gli elementi che le banche potrebbero utilizzare per valorizzare le attività svolte nel campo della stessa D&I.

[clicca qui]

Cartolarizzazioni STS. Registro elettronico ESMA

L'ESMA ha avviato il proprio registro per la notifica delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), di cui al Regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. Regolamento Cartolarizzazioni), che sostituisce il precedente elenco provvisorio STS pubblicato sul sito web dell'ESMA.

Si ricorda che il Regolamento Cartolarizzazioni ha introdotto l'obbligo per cedenti e promotori di informare tramite notifica l'ESMA e le rispettive Autorità di vigilanza nazionali competenti quando una cartolarizzazione soddisfa i criteri STS per ottenere la relativa certificazione.

L'ESMA, pertanto, ha avviato un processo di automatizzazione del procedimento di notifica per facilitare l'adempimento del relativo obbligo.

[clicca qui]

torna su

<u>Segnalazioni di operazioni sospette</u>. Nuova categoria per operazioni connesse con l'attività delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

Al fine di dare concreta e immediata attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, la UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica "003 - Proliferazione armi di distruzione di massa" per renderla utilizzabile anche con riferimento alle segnalazioni attinenti all'operatività finanziaria delle predette imprese e società. La denominazione della categoria segnaletica diventa quindi "Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo". I destinatari degli obblighi antiriciclaggio utilizzeranno tale categoria per la segnalazione delle operazioni sospette in qualsiasi modo riconducibili alle sopra citate imprese e società di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 220/2021 direttamente o indirettamente attive nella produzione, vendita o distribuzione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

[clicca qui]

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

• Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legaletributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 80 91 32 232	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it